

della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi espressi nella narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, quanto segue:

1. di prevedere per il Programma di inserimento di autobus elettrici o ibridi di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 11/P del 26.1.2005 (parere IV Commissione Consiliare n. 134/P/05 del 9.2.2005) i seguenti tetti massimi:

TIPO	TETTO MASSIMO FINANZIABILE
URBANO fino a 6,30 metri	Euro 150.000,00
URBANO oltre 6,30 metri	Euro 300.000,00

2. di dare atto che con il presente provvedimento non si apporta alcuna modifica sostanziale alla Deliberazione di Giunta regionale n. 11/P del 26.1.2005 in quanto:

- I tetti massimi rimangono gli stessi ma vengono semplicemente adeguati tecnicamente alla attuale situazione del mercato;
- L'entità complessiva del finanziamento (€6.000.000,00) rimane la stessa;
- Le aziende assegnatarie dei contributi ed il numero dei mezzi che possono acquistare rimangono gli stessi (allegato n. 2);
- Rimane confermato che le aziende operanti nei centri urbani non capoluoghi di Provincia accedono al tetto massimo di finanziamento €150.000,00 per autobus mentre quelle operanti nei centri capoluoghi di Provincia possono accedere anche al tetto massimo di €300.000,00;

3. di dare atto che, per tutto quanto non disciplinato dal presente provvedimento, viene confermato quanto disposto dalla D.G.R. n. 11/P del 26.1.2005 e dalla D.G.R. 1522/P del 27.12.2006 relativamente al Programma di inserimento di autobus elettrici o ibridi;
4. di notificare il presente provvedimento alle società interessate dal Programma di inserimento di autobus elettrici o ibridi;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 30.07.2007, n. 750:

Recepimento ed attuazione dell'accordo del 26.11.2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni/Province Autonome concernente la "definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie" - Linee Guida.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 concernente il "Regolamento di polizia veterinaria";
- La Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
- Il D. Lgs. 06 aprile 2006 n. 193 concernente: "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";
- Il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive

64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

- Il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”
- Il Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”;

Visto l’articolo 115 del D.Lvo. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall’articolo 16 del D. Lgs. 19 ottobre 1999 n. 143”;

Visto l’accordo sancito il 26 novembre 2003, Rep. n. 1868 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante “Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private”, che sostituisce l’accordo del 24 settembre 1998;

Visto l’accordo sancito il 6 febbraio 2003 ovvero “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;

Ritenuto necessario recepire le linee guida approvate con il predetto accordo del 26 novembre 2003, per garantirne sul territorio regionale l’uniformità di applicazione da parte degli organi di controllo e degli operatori sanitari interessati;

Vista la Legge Regionale 21 settembre

1999, n. 86 recante “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale

A voti unanimi *espressi nelle forme di legge*

DELIBERA

- di approvare le linee guida - per la definizione dei “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private” - contenute nell’**Allegato**, che forma parte integrante della presente Deliberazione, in conformità con l’accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26 novembre 2003;
- il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione, è incaricato di adottare gli atti amministrativi connessi alla presente Deliberazione;
- l’autorizzazione delle strutture degli Enti pubblici (Università, IZS, Az. USL, ecc...) è effettuata dalla Regione – Servizio Veterinario – previo accertamento dei relativi requisiti;
- l’accreditamento delle strutture e dei professionisti che erogano le prestazioni per conto delle Az. UU.SS.LL. viene fatto dalla Regione che stabilisce le relative tariffe;
- i Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. della Regione sono tenuti ad informare i titolari delle strutture veterinarie esistenti nel proprio territorio di competen-

za, sui contenuti della presente Deliberazione. Inoltre, entro il 31.12.2007, effettueranno una ricognizione di tutte le strutture esistenti al fine di verificarne tipologie e requisiti posseduti;

- di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

Segue allegato

REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE DA PARTE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 1

Classificazione delle strutture

Le strutture veterinarie pubbliche e private sono classificate in relazione alle seguenti tipologie:

- a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- b) Ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- c) Clinica veterinaria - casa di cura veterinaria;
- d) Ospedale veterinario;
- e) Laboratorio veterinario di analisi.

Le strutture predette, sono assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e sicurezza, nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate.

Art. 2

Studio Veterinario (esercitato in forma sia singola che associata)

Per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esercita la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso lo studio non preveda l'accesso di animali, questo non necessita di autorizzazione sanitaria; dovrà soltanto darne comunicazione al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, unitamente all'autocertificazione di iscrizione all'albo professionale. Nel caso lo studio preveda l'accesso di animali e quindi l'espletamento di attività clinico-diagnostica-terapeutica, esso deve essere fornito di autorizzazione sanitaria che deve essere concessa dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

In tal caso, i requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti:

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate;
- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per esecuzione delle prestazioni;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- servizi igienici;
- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

Nei locali adibiti a sala d'attesa ed effettuazione delle prestazioni, dovrà essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; le pareti fino all'altezza di m 1,80 ed i pavimenti dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili.

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico.

Documento composto da n. 5 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla delib.
berazione n. 150 del 13 09 2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani



La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli 25 e di 10
Fornire ciascuna una vidimata da appesito
viter. con sig. di chiusa Regione Abruzzo:
Direzione Sanità 13 09 2007
Pescara, il _____

Il Dirigente di Servizio
Dr. *Giuseppe Bucciarelli*



Art.3**Ambulatorio Veterinario** (esercitato in forma sia singola che associata)

L'ambulatorio veterinario è una struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL competente.

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti:

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate;
- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per esecuzione delle prestazioni;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- servizi igienici;
- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

Nei locali adibiti a sala d'attesa ed effettuazione delle prestazioni, dovrà essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; le pareti fino all'altezza di m 1,80 ed i pavimenti dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili.

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico.

L'ambulatorio veterinario, inoltre, dovrà possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- affissione dell'orario e delle modalità di accesso alla struttura;
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

Art.4**Clinica Veterinaria-Casa di Cura Veterinaria**

Per clinica veterinaria - casa di cura veterinaria, si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali, con accesso di animali, da più medici veterinari e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera.

La struttura deve possedere un direttore sanitario medico veterinario e deve assicurare un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL competente, nella quale dovrà essere anche specificata la ricettività massima di animali da ospitare in degenza.

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti:

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate;
 - sala d'attesa;
 - area per adempimenti amministrativi;
 - sala per esecuzione delle prestazioni;
 - locale per la chirurgia;
 - area per la diagnostica radiologica;
 - area per il laboratorio di analisi interno;
 - locale adeguato ed attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
 - locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
 - spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
 - area per il deposito dei rifiuti;
 - servizi igienici;
 - attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
- quale dotazione minima:



Nei locali adibiti a sala d'attesa, effettuazione delle prestazioni mediche e chirurgiche, in quello destinato all'isolamento per malattie infettive ed in quello per la degenza, dovrà essere assicurata illuminazione e ventilazione adeguata; le pareti fino all'altezza di m 1,80 ed i pavimenti dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili.

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico e di una linea telefonica.

La struttura, inoltre, dovrà possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- affissione dell'orario di attività;
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.;
- presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza.

Art. 5

Ospedale Veterinario

Per ospedale veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome, nella quale vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, tra i quali viene identificato un direttore sanitario, nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, l'espletamento dell'attività di pronto soccorso nell'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario e servizi di diagnostica di laboratorio.

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL competente, nella quale dovrà essere anche specificata la ricettività massima di animali da ospitare in degenza.

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti:

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate;
- sala d'attesa;
- locale per l'amministrazione;
- sala per esecuzione delle prestazioni, adeguata alle diverse tipologie delle stesse;
- locale per la chirurgia;
- area per la diagnostica radiologica;
- locale per il laboratorio di analisi interno;
- locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- locale adeguato ed attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- area per il deposito dei rifiuti;
- servizi igienici;
- locali ad uso personale;
- attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

Nei locali adibiti a sala d'attesa ed effettuazione delle prestazioni, nel locale destinato all'isolamento per malattie infettive, in quello destinato alla degenza ed in quello destinato alla diagnostica, dovrà essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; le pareti, fino all'altezza di m 1,80 ed i pavimenti dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili.

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico e di una linea telefonica.

La struttura, inoltre, dovrà possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- affissione dell'orario di apertura e delle attività di pronto soccorso;
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.;
- presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore.

Art. 6

Laboratorio Veterinario di Analisi



Per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

La struttura dovrà ottenere l'autorizzazione sanitaria, concessa dal Comune, previo parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL competente..

I requisiti minimi che dovrà possedere la struttura, sono i seguenti:

- locali e spazi correlati alla tipologia delle prestazioni erogate;
- locale per l'accettazione dei campioni;
- locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- servizi igienici.

Nei locali operativi dovrà essere assicurata illuminazione e ventilazione adeguate; le pareti, fino all'altezza di m 1,80 ed i pavimenti dovranno essere lisci, lavabili e disinfettabili.

La struttura dovrà essere dotata di impianto idrico e di una linea telefonica.

Il laboratorio d'analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.

Il Direttore sanitario dovrà essere un medico-veterinario o altro professionista abilitato (medico, chimico, biologo).

La direzione responsabile può essere affidata anche a biologi o chimici, purchè all'interno della struttura sia assicurata in organico almeno la presenza di un medico veterinario.

La struttura, inoltre, deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- affissione dell'orario e delle modalità di accesso alla struttura.

Art.7

Mezzi di trasporto animali

Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle predisposte per compiti istituzionali della Aziende U.U.S.S.L.L. e di quelle per il soccorso e trasporto di animali feriti o gravi

I suddetti autoveicoli devono essere sottoposti ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL competente nel territorio dove insiste la rimessa degli autoveicoli stessi oppure dall'analogo Servizio Veterinario competente sulla struttura veterinaria di riferimento.

L'ambulanza veterinaria dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- pareti, pavimento e soffitto, lavabili e disinfettabili nonché perfettamente raccordati, in maniera tale da non permettere la fuoriuscita di liquidi e materiali organici, che potranno essere convogliati in apposito contenitore di raccolta;
- idonea separazione del comparto sanitario dalla cabina di guida; è ammessa la presenza di una porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta; su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purchè di sicurezza;
- presenza di idonee attrezzature per il trasporto degli animali in condizioni di sicurezza e nel rispetto del loro benessere;
- comparto in grado di mantenere condizioni microclimatiche idonee per le specie trasportate e per le loro condizioni e che assicuri un adeguato ricambio d'aria.

Il personale addetto al servizio di ambulanza veterinaria dovrà essere in possesso di un'adeguata formazione e/o comprovata esperienza.

Detto personale, inoltre, dovrà essere opportunamente equipaggiato con adeguati mezzi di protezione individuale e attrezzature per il prelievo degli animali in condizioni di sicurezza.

Art.8

Rilascio delle autorizzazioni sanitarie

Al fine del rilascio delle autorizzazioni sanitarie previste dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente allegato dovranno essere prodotti:



1. istanza in bollo di valore corrente al Comune per il tramite del Servizio Veterinario competente, nella quale vengono indicate le generalità complete del richiedente, la tipologia e la sede della struttura che si intende mettere in esercizio e l'indicazione del direttore sanitario;
2. planimetria, in duplice copia, dei locali in scala 1:100;
3. relazione tecnico-descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che vengono svolte;
4. parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda ASL territorialmente competente, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dal presente allegato,
5. comunicazione all'autorità competente della detenzione delle apparecchiature radiologiche (ove presenti);
6. certificato di agibilità nelle forme di legge;
7. dichiarazione di accettazione dell'incarico del direttore sanitario (se previsto);
8. certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore sanitario (in alternativa autocertificazione);
9. modalità documentata di smaltimento dei rifiuti sanitari.

Art.9

Norme transitorie

Nell'elenco delle strutture veterinarie pubbliche di cui all'art.1, è inserito l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico. Per tale si intende la struttura didattica policlinica e diagnostica facente parte di una Facoltà di medicina veterinaria finalizzata alla formazione professionale pre e post laurea dei medici veterinari. Nell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico viene svolta attività diagnostica e assistenziale, generica e specialistica, erogata da medici veterinari. I requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico saranno definiti con successivo ed apposito provvedimento del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo, non appena verranno emanati gli indirizzi da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Nelle more si applicheranno i requisiti dell'Ospedale Veterinario.

Per le strutture di nuova realizzazione o di ristrutturazione, si applicheranno i criteri previsti dalle disposizioni sopra descritte; mentre l'adeguamento ai requisiti minimi previsti dalla presente Deliberazione, per le strutture già autorizzate, dovrà avvenire entro 2 anni dalla pubblicazione della stessa sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Per le strutture autorizzate e già conformi ai requisiti della presente delibera dovrà essere comunque effettuata una verifica della permanenza di detti requisiti almeno ogni 5 anni a cura dei Servizi Veterinari delle AASSLL territorialmente competenti.

